

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SANSONE e NENNI Giuliana

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 GIUGNO 1958

Casi di scioglimento di matrimonio.

ONOREVOLI SENATORI. — Il 26 ottobre 1954 presentammo alla Camera dei deputati la proposta di legge, che con lievi modifiche, ora abbiamo l'onore di presentare al Senato della Repubblica.

La proposta non venne discussa nell'altro ramo del Parlamento per vicissitudini che non è il caso qui ricordare, e noi ci auguriamo che essa, data l'importanza del problema, possa essere discussa e da voi accolta come è nei voti e nelle speranze di tanti italiani che vivono disperatamente fuori legge.

Per vero la proposta stessa merita tutta la vostra attenzione: essa tende a regolarizzare la posizione di migliaia di famiglie italiane che vivono fuori della legge senza che per esse possa esservi, allo stato della nostra legislazione, alcuna possibilità di rimedio.

Abbiamo perciò pensato di proporre alla vostra approvazione cinque precisi e tassativi casi nei quali il matrimonio può essere sciolto ampliando la norma di cui all'articolo 149 del Codice civile che, come vi è noto, prevede lo scioglimento del matrimonio solo per la morte di uno dei coniugi.

I cinque casi non crediamo che meritino una lunga e dettagliata esposizione: essi hanno una propria eloquenza.

Col primo caso si dà facoltà al coniuge di chiedere lo scioglimento del matrimonio se l'altro coniuge è stato condannato, con sentenza definitiva, a dieci anni o più di reclusione.

Per meritare l'altro coniuge pena così alta (durante la quale, si noti, vi è interdizione legale, giusta l'articolo 32 del Codice penale) ha dovuto compiere un delitto fra i più gravi e se esso si è posto contro la società così apertamente, non può di certo invocare la tutela di un bene o di un istituto dopo aver disprezzato e violate le norme fondamentali del vivere civile.

Lo stesso argomento vale per il secondo caso da noi ipotizzato: se un coniuge ha tentato di uccidere l'altro coniuge, non si può esigere che restino validi quegli impegni solenni assunti di fronte all'altro coniuge ed alla società con la pubblica accettazione del disposto degli articoli 143, 144, 145 del Codice civile.

Il mancato o tentato uxoricidio è atto in sé e per sé così grave da determinare una naturale impossibilità di ulteriore convivenza fra i coniugi.

Il terzo caso tende a normalizzare situazioni di fatto che si sono venute a creare nel fluire di questa nostra intensa vita. Vi sono cittadini, che, o per ragioni di lavoro o per altri molteplici motivi che sfuggono ora alla nostra indagine, hanno lasciata la casa e sovente l'Italia, da molti anni, senza dare più notizie di loro, o dandone saltuariamente ma senza giammai rientrare in famiglia e senza comunque adempiere ai doveri imposti dalla legge e dalla morale al coniuge o al genitore lontano.

Il far trascorrere quindici anni in questa illegale situazione dà la certezza che il vincolo matrimoniale è distrutto e solo una finzione giuridica tende a tenerlo in vita.

Abbiamo scelto il lungo termine di quindici anni di abbandono ininterrotto proprio per acquisire la prova attraverso un lungo e pervicace comportamento illegale che nulla v'è più da sperare per la ricostituzione della famiglia.

Non è applicabile al caso quello dell'assente per cui si può ottenere la dichiarazione di morte presunta (come è detto espressamente fra l'altro nell'articolo 8 del nostro disegno di legge), perchè, mentre la ipotesi prevista dall'articolo 58 del Codice civile interessa chi non ha dato per dieci anni proprie notizie, noi abbiamo pensato di regolamentare i casi invece, nei quali, pur avendosi notizie saltuarie, praticamente vi è abbandono della casa coniugale o di quelli ancora più gravi nei quali si sa che l'altro coniuge vive in altro luogo, sovente, con una nuova famiglia creata illegalmente.

Abbiamo voluto porre un termine superiore a quello fissato per conseguire la dichiarazione di morte presunta, per avere e dare la certezza assoluta della rottura insanabile del vincolo matrimoniale.

Abbiamo anche considerato il caso di coniugi che sono da quindici anni ininterrottamente separati di fatto o per separazione personale consensuale o dichiarata dal magistrato.

Anche per questa ipotesi abbiamo ritenuto giusto ed opportuno fissare il lungo termine proprio per aversi con tutta tranquillità la certezza che non è più possibile ricomporre il matrimonio che è finito.

Vorremmo farvi notare, onorevoli colleghi, che per il nostro Codice civile è sufficiente che non si abbiano notizie per dieci anni di una persona per presumerne la morte con tutte le conseguenze di legge (citati articoli 58 e seguenti del Codice civile) e basta poi per il nostro Codice penale lasciar decorrere un determinato lungo termine senza che sia stata messa in moto l'azione penale per aversi prescrizione estintiva del reato (articolo 157 del Codice penale).

Ebbene il solo trascorrere del tempo che è valido a produrre conseguenze giuridiche così importanti (e prescindiamo da tutte le innumerevoli prescrizioni brevi che si determinano in tema di diritto privato) non dovrebbe poi essere tenuto in considerazione in tema matrimoniale?

Lo Stato che rinuncia a punire un omicida solo se vi è stata una prolungata inerzia nell'attività punitiva come può non considerare questo elemento cronologico anche per il diritto matrimoniale?

Quindici anni di abbandono o di separazione sono quasi una vita; sono certamente la parte più valida della vita!

Questo termine lungo che noi vi proponiamo esprime proprio che non si può sperare di sciogliere facilmente un matrimonio, ma che solo dopo anni di sofferenze — che hanno virtualmente distrutto un'esistenza — vi è la speranza di un rimedio o di una sanatoria.

Il quarto caso è doloroso e può apparire anche poco umano a chi si rinchiede dietro le gelosie del facile e falso sentimentalismo, mentre in sostanza è un caso a nostro avviso, profondamente giusto. Se il coniuge è affetto da malattia mentale inguaribile e da cinque anni è degente in casa di cura o ospedale psichiatrico, appare sotto ogni aspetto doveroso considerare come non possibile il permanere del vincolo coniugale.

Ci si potrà obiettare che è ingiusto considerare la sola malattia mentale e non le altre malattie e che è disumano considerare come ipotesi di scioglimento un male sopravvenuto dopo il matrimonio.

Abbiamo considerato il solo caso della malattia mentale perchè la scienza e la tecnica medico-chirurgica non sono ancora riu-

sciti a dominare completamente tali forme di mali, mentre in ogni altro campo della patologia umana si è raggiunto tale progresso per cui tutte le malattie — a meno che non stronchino più o meno rapidamente come ad esempio le degenerazioni maligne dei tessuti e del sangue — possono considerarsi sia pure teoricamente come guaribili e per lo meno curabili, mentre per molte forme di malattie mentali, *oltre l'isolamento*, non vi è altra cura.

Ma vi preghiamo di considerare principalmente che la malattia mentale ha una sua eziologia nella costituzione dell'individuo per cui al momento del matrimonio l'altro coniuge ha creduto di sposare un individuo sano ma in effetti si trattava di soggetto ammalato la cui tara si manifesta dopo, per cause delle quali molte ora sfuggono alla scienza.

Il nostro Codice civile omettendo di considerare la malattia mentale come motivo di annullamento (come vi è noto esso considera solo la impotenza anteriore al matrimonio come unico motivo di menomazione fisica per conseguire l'annullamento, articolo 123 Codice civile) non ha tenuto conto proprio di quei fattori eziologici ai quali accennavamo e si è solo attenuto al concetto cronologico: cioè malattia che si determina dopo le nozze. Ma al lume della più moderna scienza medica dovrebbero a nostro parere considerare la malattia mentale come malattia anteriore al matrimonio per cui potrebbe e dovrebbe essere motivo di annullamento!

Ma ciò a parte, è da considerare, onorevoli colleghi, la predisposizione e la ereditarietà che per molte forme si riconosce nelle malattie mentali.

Può un coniuge permanere nell'obbligo giuridico e morale di procreare creature che saranno certamente tarate?

Vi preghiamo di riflettere su questo assurdo giuridico e morale che è ad un tempo un dramma che vivono ogni giorno tanti nostri concittadini e vi renderete conto del perchè noi abbiamo considerato solo la malattia mentale come causa di scioglimento.

Il quinto ed ultimo caso tende a stabilire una eguaglianza fra i coniugi dei quali uno

è cittadino straniero e l'altro è o rimane cittadino italiano.

La esperienza che ricaviamo anche dall'ultimo tragico conflitto ci impone di considerare con particolare attenzione il caso di tante nostre concittadine che sposate in Italia a militari tedeschi o alleati sono state abbandonate dai propri mariti. Costoro, tornati nelle loro patrie di origine, hanno colà sciolto il matrimonio contratto in Italia e si sono formati una nuova famiglia.

Abbiamo così nostri concittadini che sono uniti in un matrimonio indissolubile, che un coniuge per effetto della propria cittadinanza ha potuto spezzare.

Lo squilibrio giuridico è così evidente per cui pensiamo essere assurdo mantenere un vincolo che è legalmente ed umanamente spezzato per sempre per effetto della disparità delle disposizioni in materia matrimoniale fra i vari Stati del mondo.

Ridare a questi cittadini italiani la possibilità di formarsi una legale famiglia dopo essere stati disprezzati, ingannati e talvolta beffati ci sembra che sia un dovere dello Stato proprio per raggiungere quella certa moralizzazione che ci proponiamo realizzare con il presente disegno di legge.

Per l'applicazione della presente legge abbiamo pensato di proporre che l'istanza di scioglimento deve essere redatta e presentata dal coniuge il cui caso a favore, se così si può dire in tanta sventura, si sia verificato.

Solo per il caso terzo (cioè separazione da 15 anni o oltre) la domanda può essere presentata indifferentemente da uno dei coniugi interessati. Il presidente del tribunale tenterà, specie per i casi di cui ai numeri 2° e 3° un esperimento di conciliazione, che non dovrà essere formale e frettoloso, come quello che ora si pratica ai sensi dell'articolo 708 del Codice di procedura penale.

Trattandosi di scioglimento di matrimonio e per casi precisamente delimitati, siamo sicuri che la nostra Magistratura saprà valutare caso per caso il modo come intervenire.

È certo molto difficile che possa verificarsi una riconciliazione o una rinuncia alla ri-

chiesta di scioglimento, ma il tentarlo è dovere dello Stato.

Abbiamo pensato essere opportuno che la istanza con la quale si chiede lo scioglimento del matrimonio sia coevamente alla sua presentazione notificata al pubblico ministero per dar modo al rappresentante della legge di intervenire nell'interesse superiore della giustizia.

Gli articoli 4, 5, e 6 statuiscono, a sentenza di scioglimento emessa, circa gli alimenti da corrispondere temporaneamente o a vita, al coniuge che ne ha bisogno ed ai rapporti fra genitori e figli nati dal matrimonio.

È certo questo della regolamentazione dei figli nati dal matrimonio che si scioglie, uno dei punti più delicati. Non dobbiamo dimenticare che gran parte di questa prole è allo stato già abbandonata a se stessa, sbattacchiata ed avvilita; quindi la regolamentazione dei rapporti fra figli nati dal matrimonio e genitori che hanno ottenuto lo scioglimento dello stesso, dovrà ispirarsi oltre che alle norme del nostro Codice civile anche ad un criterio di aderenza alla realtà familiare e di sana equità. Del quale criterio il giudice dovrà fare ampio uso perchè è ovvio che in tale delicata materia non può esservi una norma prefissata e rigida, ma solo una indicazione.

Infine abbiamo ritenuto opportuno far presente che tutte le disposizioni del Codice civile circa i figli, la dote, la *vacatio* vedovile, la separazione personale, ecc., restano valide ed applicabili per quanto di ragione, proprio per confermare che i cinque casi di scioglimento di matrimonio da noi proposti per l'accettazione, si inseriscono nella codificazione attuale del nostro diritto della famiglia senza creare sovvertimenti o contrasti con la legislazione vigente.

Ci rendiamo conto, come dicevamo, che la nostra proposta troverà serie opposizioni. Ma prima di esaminarle conviene dire come il problema dello scioglimento del matrimonio, per casi più o meno diversi, è stato posto innanzi alla Camera dei deputati.

Invero l'onorevole Salvatore Morelli fu il primo a presentare una proposta di legge sull'argomento (13 maggio 1873, proposta n. 63) e ne ottenne la presa in considerazio-

ne il 25 maggio 1873; però la sopravvenuta chiusura della sessione impedì l'ulteriore svolgimento della proposta.

Lo stesso onorevole Morelli la ripresentò il 19 febbraio 1880 (proposta n. 65) ed anche questa volta (guardasigilli onorevole Villa) venne presa in considerazione nella seduta dell'8 marzo 1880. La morte del presentatore interruppe la discussione della proposta stessa.

Fu lo stesso guardasigilli, onorevole Villa, a ripresentare il 1° febbraio 1881 un disegno di legge « Sul divorzio ». Relatore venne nominato l'onorevole Parenzo; ma tale disegno rimase allo stato di relazione per improvvisa chiusura della sessione.

Disegno di legge che rivisse nel 1883 per iniziativa del nuovo guardasigilli Zanardelli. Relatore ne fu l'onorevole Giurati (relazione presentata il 23 giugno 1884). Anche questa volta il disegno rimase allo stato di relazione.

Dopo otto anni (12 marzo 1892) l'onorevole Villa presentò una sua proposta di legge « Disposizioni sul divorzio » n. 336) che fu svolta e presa in considerazione il 4 aprile 1892, ma non ebbe seguito perchè si profilò all'orizzonte lo scandalo delle Banche che assorbì l'interesse della Camera.

Solo nel 1901 gli onorevoli Berenini e Borciani risollevarono il problema. La loro proposta corredata da relazione densa di argomenti fu svolta e presa in considerazione il 6 dicembre 1901. Presidente della Camera l'onorevole Villa, Presidente del Consiglio l'onorevole Zanardelli, relatore di maggioranza l'onorevole Berenini; per la minoranza l'onorevole Scalini. Parve che la proposta dovesse tradursi in legge; ben otto uffici della Camera su nove si dichiararono favorevoli e trentasei deputati di varie tendenze aggiunsero la loro firma a quella dei presentatori.

Ma tutto naufragò per l'intervento dell'onorevole Zanardelli che s'impegnò a presentare un disegno di legge da parte del Governo. Detto disegno si ebbe nel 1902 (n. 707) avente per oggetto « Disposizioni sull'ordinamento della famiglia ». Fu relatore l'onorevole Salandra che ne propose con una lunga e motivata relazione il non accoglimento;

LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

e così anche questo disegno di legge non ebbe ulteriore discussione.

Il 7 febbraio 1914 il deputato Comandini presentò una proposta « Per lo scioglimento del matrimonio mediante il divorzio »; proposta che decadde per l'articolo 133 del Regolamento.

Infine il 6 febbraio 1920 gli onorevoli Marangoni e Lazzari presentarono una proposta « Per lo scioglimento del matrimonio ».

Detta proposta fu letta e svolta il 6 maggio 1920 (n. 471), Relatore per la maggioranza lo stesso onorevole Marangoni, per la minoranza, l'onorevole Belotti, ma non venne in discussione per la sopravvenuta chiusura della sessione ai primi del 1921.

Dopo del 1921 è nota la storia del nostro Parlamento e la umiliazione che dovette subire ad opera del fascismo (1) per cui non vi è ulteriore traccia di attività legislativa in materia.

Il problema della indissolubilità del matrimonio venne discussa nel 1947 alla Costituente, allorchè si approvarono gli articoli 7 e 29 della nostra Costituzione. E vi fu un voto esplicito dell'Assemblea stessa nella seduta del 23 aprile 1947 allorchè approvò con 194 voti contro 192 l'emendamento del deputato Grilli che proponeva la eliminazione della parola « indissolubile » dopo quella di « matrimonio » del testo proposto dalla Commissione dei 75.

Abbiamo voluto riportare tutta l'attività legislativa che si è susseguita nel nostro paese in tema di scioglimento di matrimonio per mostrare come il problema è stato sempre posto all'attenzione della Camera e da uomini di ogni parte politica.

Non è quindi un problema che è stato mantenuto in vita artificiosamente per demagogia o per speculazione politica o per altri motivi deteriori, ma è stato sempre vivo perchè la società italiana lo ha avvertito, lo avverte e se lo è posto e ne chiede la soluzione.

(1) In uno dei primi numeri del *Popolo d'Italia* tra le « riforme » che il partito fascista « prometteva » di realizzare vi era il divorzio come necessario nella vita di un Paese civile

Invero non possiamo tralasciare l'andamento delle separazioni personali che sono un indice, sia pure impreciso, del fallimento di tante unioni che, sorte nel sorriso e nella gioia, sono finite nel dolore e talvolta nel delitto.

Limitiamoci agli anni dal 1933 al 1953, cioè agli ultimi venti anni, si hanno questi dati raccolti dall'Istituto nazionale di statistica:

Anno	Domande separazioni	Annulamenti
1933	4.523	—
1934	4.329	—
1935	3.982	70
1936	4.377	57
1937	5.041	97
1938	5.432	133
1939	5.286	122
1940	5.151	155
1941	4.974	—
1942-1946 (manca per i noti eventi bellici).		
1947	10.912	—
1948	10.275	75
1949	8.052	80
1950	8.645	55
1951	7.858	50
1952	8.152	37

Da questi elementi appare chiaro che le domande di separazione, pur tenendo conto dell'aumento della popolazione, sono raddoppiate (anno 1933, n. 4.423; anno 1952, n. 8.152).

Va però considerato che le domande di separazione esprimono solo una minima parte delle fratture che insorgono fra i coniugi, in quanto nella maggioranza dei casi esse si risolvono con abbandono senza richiesta di rimedi legali o talvolta anche con un colpo di pistola.

Si potrà perciò, senza tema di smentite, affermare che un numero considerevole, che può farsi ascendere a non meno di 40.000 coppie per anno, spezza il vincolo matrimoniale.

Se consideriamo questo numero nel tempo, limitandoci sempre — come criterio indicativo — agli ultimi venti anni e facendo una media, si può bene affermare che circa cin-

quecentomila (500.000) coppie hanno rotto definitivamente i loro rapporti. A questo numero deve aggiungersi quello delle quali un coniuge o è stato condannato a pena oltre i 15 anni o è folle o ha sciolto il matrimonio per essere cittadino straniero, e si ha quindi, sempre rapportandoci all'ultimo ventennio, che circa 600.000 coppie di coniugi sono sciolte di fatto.

È naturalmente conseguente che gran parte di questo milione e più di italiani non felici ha trovato altro affetto ed altra unione, dalla quale certamente sono nate tante altre creature esse stesse infelici ed inquiete come i loro genitori.

Se consideriamo una media di due figli procreati illegittimamente da ciascuno dei due coniugi già facenti parte di quel milione e più cui dianzi accennavamo, si vedrà che circa 4.000.000 di italiani sono fuori della legge ed in una situazione di perenne umiliazione di fronte a tutta la società.

E se per un momento si pensi a tutti gli illegittimi nati anche prima del periodo di 20 anni da noi considerato, ci si accorgerà che il problema ha una sua imponenza.

Abbiamo voluto mostrare con un criterio numerico (che inutile ripetere, è solamente indicativo) la importanza del problema per darne una cognizione quasi palmare agli onorevoli colleghi.

Perciò il disegno di legge che vi sottoponiamo per l'approvazione non tende ad affermare un principio, nè a seguire un indirizzo anzichè un altro; non si vuole schierare a favore di questa o quella teoria, noi desideriamo dare a milioni di italiani la *possibilità di risolvere, ai soli fini civili*, la situazione grave, gravissima talvolta, nella quale si trovano e normalizzare e moralizzare la vita di una parte non trascurabile della nostra società.

Non si tratta, onorevoli colleghi, di una aliquota minima di cittadini italiani che sono fuori della legge: sono milioni tra genitori *ex lege* e figli illegittimi (indichiamo con questa parola tutta la prole che nasce da tali unioni benchè allo stato civile essa viene denunciata in vari e molteplici modi) e quindi, a parte l'interesse dei singoli, che pure va tenuto in conto, uno Stato moderno non può trascurare di considerare il feno-

meno che si manifesta nella società da cui trae l'essenza, nè può disinteressarsi dal porre rimedio al fenomeno stesso.

Le obiezioni che ci verranno mosse traggono origine dalle nostre tradizioni.

Ci si dirà che sia il nostro diritto che la religione cattolica (che è la religione della quasi totalità degli italiani) hanno sempre affermato e sostenuto essere il matrimonio indissolubile.

Che anzi si sostiene da molti, con serio e profondo argomentare, che la società italiana si è così formata proprio perchè ha sempre voluto il matrimonio monogamico ed indissolubile e che non intende rinunciare a questa sua genesi.

Ligi come siamo al principio che ci siamo imposti di non polemizzare in una materia nella quale ciò è facile per la varietà degli argomenti (1), pensiamo invece che giovi ricordare che quasi tutti i Paesi d'Europa e del mondo (eccetto il Brasile) hanno statuito o per norma che scaturisce da precetti religiosi o dal diritto puro, in tema di diritto matrimoniale, prevedendo casi più o meno numerosi di scioglimento di matrimonio.

Senza scendere all'esame dei principî informativi e limitandoci all'Europa, che è il Continente nel quale vive la Società italiana, indicheremo paese per paese le norme ed i principî in atto:

Albania. — Il Codice civile albanese del 1928 (imperante cioè il fascismo ed il re Zogu) prevede negli articoli 203-210 molti casi per i quali il matrimonio si può sciogliere.

Andorra. — Vigè il diritto canonico data che la sovranità del piccolissimo Stato è esercitata cumulativamente dal vescovo e dalla Francia.

Austria. — Ammesso lo scioglimento di matrimonio con legge 6 luglio 1938, modificata in parte con legge 26 giugno 1945. Per i cittadini cattolici che chiedono di sposare

(1) Le argomentazioni pro e contro la indissolubilità del matrimonio sono esposte nelle relazioni degli onorevoli Salandra, Berenini e Scalini; relazioni che hanno esaminato il problema sotto ogni aspetto ed in maniera esauriente.

secondo il rito cattolico vige il diritto canonico.

Belgio. — Il Codice civile belga del 1804 e susseguenti modifiche prevede varie ipotesi di scioglimento di matrimonio.

Bulgaria. — Il matrimonio regolato secondo i dettami della Chiesa ortodossa poteva essere sciolto per vari casi ai sensi dell'articolo 187 dello statuto dell'Esarcato. Il decreto-legge sul matrimonio del 1945, fermo il matrimonio religioso, ha reso obbligatorio il matrimonio civile dettando norma sia per contrarre che per sciogliere il matrimonio, ispirandosi largamente al diritto svizzero.

Cecoslovacchia. — Ammesso lo scioglimento del matrimonio con legge 22 maggio 1919 (cioè subito dopo la proclamazione dello Stato cecoslovacco avvenuto il 28 ottobre 1918). La legge 7 dicembre 1949 ha confermato ed ampliato la possibilità di scioglimento di matrimonio.

Danimarca. — Ammesso lo scioglimento del matrimonio sin dal 1582. In ultimo la legge del 30 giugno 1922 ha confermato i vari casi per i quali lo scioglimento è ammesso.

Finlandia. — La legge matrimoniale del 30 giugno 1929 ha regolato tutta la materia ed ha ampliato i casi tradizionali per i quali era ammesso lo scioglimento del matrimonio.

Francia. — Introdotto lo scioglimento di matrimonio dalla Rivoluzione, trovasi ora regolato dal Codice civile (articoli 229-305).

Germania. — Ammessi i casi di scioglimento con legge 6 febbraio 1875, furono confermati dal Codice civile del 1900. La materia venne rielaborata ed ampliata con legge 6 luglio 1938, alla stregua delle « dottrine » naziste (più casi di divorzi ma niente separazioni personali). La legge 1° marzo 1946, abrogando la parte ispirata alle « dottrine » naziste, ha mantenuto tutti i casi previsti dal Codice del 1900.

Grecia. — Ammessi vari casi di scioglimento con legge 2 luglio 1920 e legge 31

dicembre 1923. La materia è regolata dal Codice ellenico del 1940 entrato in vigore il 10 maggio 1946 (articoli 1438 e 1462) confermando i casi già ammessi, e distinguendo casi *perentori* dai casi *facoltativi*.

Islanda. — Ammesso lo scioglimento con la legge del giugno 1921 che distingue caso per caso.

Jugoslavia. — Al mosaico di legislazioni prima esistente per cui solo in alcune provincie era possibile sciogliere il matrimonio, è succeduta la « legge fondamentale » sul matrimonio del 1946 che prevede otto casi di scioglimento di matrimonio.

Italia. — Non ammesso lo scioglimento. Ammesso negli anni in cui fu adottato il Codice napoleonico (1804-1816). Ammesso solo durante la sovranità italiana per i non cattolici (israeliti, mussulmani, e greci ortodossi), della Libia, delle Isole Egeo, e per quelli dell'Africa italiana. (Vedasi da ultimo i decreti 1° giugno 1936, n. 1019, e 21 agosto 1936, n. 7010).

Inghilterra. — Lo scioglimento già ammesso sin dal tempo della Regina Vittoria con competenza dei tribunali ecclesiastici, con le *matrimonial causes act* del 1857, divenne di competenza dei tribunali civili. La materia fu riordinata ed ampliata con le *matrimonial causes act* del 1937 e del 1949.

Lussemburgo. — Ammesso lo scioglimento di matrimonio con una legislazione affine a quella francese.

Monaco. — Con ordinanza 3 luglio 1907 fu data la possibilità di sciogliere il matrimonio per determinati casi (come nella legislazione francese).

Norvegia. — La legge 31 maggio 1918 modificata dalle leggi 20 maggio 1927 e 25 giugno 1937 detta i casi per i quali è ammesso lo scioglimento di matrimonio.

Paesi Bassi. — Il Codice olandese del 1838 e successive modificazioni prevede i casi di scioglimento di matrimonio.

Polonia. — Lo scioglimento già ammesso dal Codice civile austriaco (articoli 115,

116, 118, 133, 136), dal Codice civile germanico (B.C.B., articoli 1564, 1583) durante il reame, dalla legge 12 giugno 1836, poi dal Codice civile russo, è ora confermato dal Codice della famiglia promulgato il 27 giugno 1950.

Portogallo. — Ammesso lo scioglimento per determinati casi con decreto 3 ottobre 1910 (dopo la proclamazione della Repubblica). Ogni possibilità è preclusa per i cattolici sposati dopo il 1940 per effetto del concordato col Vaticano dello stesso anno 1940. Grande reazione vi è però nel Paese tanto che fu deciso di compilare nel 1942 un nuovo progetto di legge per i casi di scioglimento del matrimonio, ma tale progetto è stato rinviato alle modificazioni più ampie da apportare a tutto il Codice civile (decisione del 1944).

Romania. — Ammessi casi di scioglimento di matrimonio dal Codice del 1865 modificato dalla legge 15 marzo 1906 e confermati con specificazione ed acceleramento della procedura con la legge 28 giugno 1943.

Spagna. — Non ammesso lo scioglimento. Durante la seconda Repubblica con la legge 2 marzo 1932 furono ammessi vari casi di scioglimento. Franco ha abrogato tale legge con quella del 23 settembre 1939.

Svezia. — Ammessi casi di scioglimento fin dal 1734. La legge 11 giugno 1920, tuttora vigente, ha riordinata, modificata ed ampliata tutta la materia.

Città del Vaticano. — Ammesso lo scioglimento del matrimonio rato e non consumato e per il privilegio paolino (il non battezzato convertito al cattolicesimo è autorizzato a contrarre nuovo matrimonio quando il coniuge non convertito rifiuta la convivenza coniugale o questa si renda impossibile).

Svizzera. — Ammessi casi di scioglimento dal vigente Codice civile svizzero del 10 giugno 1907, entrato in vigore il 1° gennaio 1912.

Turchia. — Ammessi casi di scioglimento (sul modello del Codice civile svizzero) con

il vigente Codice civile turco del 10 dicembre 1907, entrato in vigore il 4 ottobre 1926.

Ungheria. — Ammessi casi di scioglimento per tutti i cittadini in virtù della legge matrimoniale ungherese del 1894, andata in vigore il 1° ottobre 1895 e tuttora vigente.

U. R. S. S. — Ammesso lo scioglimento del matrimonio dal Codice del 1918 e da quello del 1926-27.

Come appare da questa schematica indicazione di leggi vigenti, in Europa, solo l'Italia, la Spagna di Franco, il Portogallo e la piccola feudale Repubblica di Andorra non ammettono casi di scioglimento del matrimonio, mentre tutti gli altri Paesi europei e fra essi i cattolici popoli di Francia, del Belgio, dell'Ungheria, della Polonia e della Svizzera, ammettono da molti anni, anzi alcuni da molti secoli, la possibilità di sciogliere il matrimonio.

Sorge allora spontanea una domanda: ha influito in modo deleterio e sullo sviluppo e nella vita dei popoli che compongono le nazioni europee l'aver consentito ad essi, da tempo, la possibilità di regolamentare casi di scioglimento di matrimonio?

Non crediamo che a questa domanda occorra rispondere esplicitamente essendo evidente la risposta.

Che anzi possiamo trarre una indicazione certa, e cioè che quei popoli che da più tempo hanno concesso una determinata regolamentazione per casi di scioglimento di matrimonio, hanno una maggiore moralità e sanità della famiglia (Svezia, Svizzera, Belgio, Paesi Bassi, Polonia, Danimarca, Ungheria, ecc.) che si manifesta con un numero sempre più esiguo di scioglimenti rispetto al numero delle famiglie costituite e con una trascurabilissima aliquota di delitti contro l'altro coniuge e la famiglia in genere.

Non siamo riusciti ad ottenere tutti i dati statistici, paese per paese, a conferma di questa che può apparire una nostra affermazione (ma ci ripromettiamo di presentartevi durante la discussione di questo nostro provvedimento), però, onorevoli colleghi, è notorio e vi preghiamo di darne atto, che nei paesi da noi indicati la moralità ed il

senso della famiglia è molto forte ed i delitti contro la famiglia sono quasi inesistenti, il che significa che la solidità della famiglia non sta in leggi restrittive, ma principalmente nella organizzazione della società secondo criteri economici più giusti e secondo criteri legislativi intesi a vedere la realtà sociale così come si manifesta.

Antonio Salandra nella sua lunga e dotta relazione del 6 giugno 1903 contraria al ricordato disegno di legge presentato nel 1902 dal Presidente del Consiglio Zanardelli e dal Ministro della giustizia Cocco Ortu (disegno di legge n. 207) affermava fra l'altro che « potrebbe giustificarsi (l'approvazione del disegno di legge governativo) solamente se fosse inoppugnabilmente dimostrato che si tratta di effettuare un grande e sincero progresso giuridico, non solo, ma anche sociale; di guisa che risultasse imperioso dovere del legislatore imporre un tale progresso al Paese riluttante ». E dopo aver posto questa proposizione per lui fondamentale, dava questa spiegazione sociale alla sua opposizione al disegno di legge:

« L'accrescersi della divorzialità quasi dappertutto è più rapido che non sia quello della popolazione e dei matrimoni.

« Questo fenomeno non si spiega soltanto, anzi non si spiega principalmente, come effetto delle leggi più larghe. *Esso si è rilevato anche laddove le leggi non sono mutate.* Esso è l'effetto di parecchie cause complesse e inintercorrenti dalle quali è derivato il fatto doloroso che molti uomini e donne sono disposti a riguardare il vincolo del matrimonio diversamente da come facevano un secolo fa e cedono più facilmente al desiderio di scioglierlo.

« Tali sono il più intenso sentimento della personalità individuale che si traduce in più squisita sensibilità e in più ribelle intolleranza delle avversità: la scadente efficacia delle prescrizioni e delle credenze religiose, la prevalenza dei motivi economici nelle azioni umane, *lo svincolarsi delle donne dall'antica inferiorità giuridica, intellettuale e sociale onde sono trattate oltre il segno a svincolarsi dalla famiglia*, lo sviluppo dell'industrialismo con le sue conseguenze della maggiore mobilità delle popolazioni; del più fa-

cile disgregamento delle associazioni familiari, del lavoro lungi dalla casa, dell'emigrazione, dell'inurbanamento, *la tendenza delle classi inferiori della società ad elevarsi al livello delle altre nei diritti, nella cultura, nei godimenti e ad imitare precocemente i costumi.*

« Per tutte queste ed altre ragioni la civiltà nostra patisce di un penoso e pericoloso disquilibrio fra l'immenso progresso ed il materiale deficiente, progresso morale ».

E continuava: « Ora dobbiamo noi, senza che niuna necessità pratica ce lo imponga, senza che la maggioranza del popolo nostro lo richieda, aprire sempre più l'adito al diffondersi di codeste tendenze, e concedere ad una di esse la piena sanzione della legge? ».

Come è facile vedere, onorevoli colleghi, l'onorevole Salandra, cinquant'anni or sono, era costretto a riconoscere la esistenza del fenomeno sociale, dandone una spiegazione che non possiamo condividere e giungendo a delle conseguenze opposte a quelle alle quali noi perveniamo. Egli non vedeva lo sviluppo politico e sociale del nostro Stato e della nostra società, ed i fermenti nuovi che agivano entro la società, erano da lui considerati difetti da correggere o conati da reprimere.

Egli principalmente non si rendeva conto, con la sua mentalità conservatrice, che, determinatosi il fenomeno sociale, occorre che il legislatore trovi la norma adatta affinché il fenomeno stesso non degeneri.

Se ciò a parte consideriamo sorpassato (indipendentemente dalle ideologie politiche di ognuno di noi) al solo lume dell'esperienza di questi ultimi cinquant'anni di nostra vita, la concezione cui egli si ispirava, e se consideriamo che è un dovere di un paese moderno ed è dovere specifico della giovane nostra Repubblica tutelare l'unità familiare (articolo 29 della Costituzione), non può non prescindere dalla situazione nella quale sono milioni di italiani.

Il grande progresso giuridico e sociale cui accennava l'onorevole Salandra nella sua relazione, certo non sta in questo nostro provvedimento, noi lo riconosciamo, e ci auguriamo che una riforma della nostra società sulla

indicazione che viene a noi dalla Costituzione possa rapidamente effettuarsi.

Ma allo stato delle cose e di fronte a casi che definiremo limiti riteniamo essere imperioso per il legislatore dare un rimedio, dare cioè la possibilità di legalizzare tanti rapporti illegali.

Non è che così facendo si rende *artificialmente legale* quello che è fuori della legge e della morale, perchè occorre riconoscere che nella *communis opinio*, il fatto di restare unito naturalmente per un lungo susseguirsi di anni ad altro essere (il matrimonio del quale si è rotto per eventi molte volte tragici) non è fatto che si riprova o dà repugnanza, che anzi, specie quando da tali unioni sono nate delle innocenti creature, si determina nella società italiana (e nello stesso clero cattolico) un senso profondo di comprensione e di solidarietà, il che comprova che la società riconosce a queste unioni naturali una sua intima giustizia e moralità, che il legislatore deve considerare al fine di quell'imperativo che gli viene per la creazione della norma giuridica regolatrice del fatto stesso.

Pensiamo che possa da ultimo opporsi che lo Stato italiano vincolato com'è con il Trattato del Laterano e relativo Concordato non può statuire in questa materia oppure potrebbe farlo solo con legge costituzionale.

Cioè crediamo, che possa da qualcuno affermarsi, che l'articolo 7 della Costituzione sarebbe di impedimento all'accoglimento di un disegno di legge redatto, così come l'abbiamo formulato noi, perchè occorrerebbe prima modificare il Concordato e per far ciò sarebbe necessario che a tanto si giungesse con un procedimento di revisione costituzionale.

Noi riteniamo non fondata tale opposizione.

Riservandoci di precisare più innanzi il valore dell'articolo 7 della nostra Costituzione, è opinione generale che se si avesse in animo di modificare il Concordato (o una parte di esso) redatto l'11 febbraio 1929 fra l'Italia e lo Stato della Città del Vaticano, occorrerebbe un procedimento di revisione costituzionale.

E ciò si evince e dal testo dell'articolo 7 della nostra Costituzione e dalla relativa di-

scussione che si svolse all'Assemblea Costituente.

Nel caso nostro, così come abbiamo detto e ridetto, noi miriamo solo a creare una modifica del nostro Codice civile in tema di scioglimento di matrimonio, cioè vogliamo ampliare l'articolo 149 del nostro Codice civile senza voler spostare o modificare quanto statuito e concordato fra lo Stato e la Chiesa.

Nè crediamo si possa o voglia sostenere la tesi, per noi assurda ed infondata, che sarebbe inibito allo Stato italiano dal Trattato col Vaticano, di statuire anche e solo per i fini civili, in tema matrimoniale, perchè accettando tale tesi si affermerebbe e consoliderebbe una grave limitazione alla sovranità italiana che non venne stipulata, nè si volle.

Per ciò confermare (cioè che non vi fu rinuncia alla sovranità italiana in tema) basta precisare che in Italia, allo stato della nostra legislazione, sono possibili tre tipi di matrimonio:

a) matrimonio celebrato secondo il diritto canonico con effetti civili dalla trascrizione nei registri dello stato civile;

b) matrimonio celebrato innanzi ad un ufficiale dello stato civile (detto matrimonio civile).

c) matrimonio celebrato da altri ministri di culti ammessi con effetti civili dal giorno della trascrizione negli atti del nostro stato civile (1).

Quindi ogni tipo di matrimonio allora è perfetto rispetto allo Stato italiano allorchè se ne opera la trascrizione nei registri dello stato civile. Il che sta ad indicare che lo Stato non ha rinunciato alla sua sovranità in materia in quanto ha mantenuto fermo, anzi ha valorizzato l'istituto della trascrizione, esigendosi tale adempimento come unico determinatore degli effetti previsti e voluti dalle nostre leggi civili, penali o am-

(1) Conferma della possibilità di tre tipi di matrimonio emerge anche nei dati statistici che ha testè pubblicato il comune di Roma: in vero dal gennaio al luglio 1954 nella capitale si sono celebrati i seguenti matrimoni: con rito cattolico 5.915; con rito civile 317; con rito di altri culti 38.

ministrative (cioè quegli effetti che si indicano con la parola « civili »). È vero che si è sostenuto da alcuni che il diritto canonico, data la formulazione dell'articolo 34 del Concordato, è divenuto diritto ricettizio dello Stato italiano, ma questa tesi è validamente controbattuta da molti giuristi, alcuni dei quali ferventi cattolici, che hanno sostenuto esservi nel Concordato un rinvio puramente formale a quel diritto senza che esso fosse divenuto parte del nostro stesso diritto.

E noi siamo di questa opinione, non per amore di tesi, ma perchè riteniamo che con il Concordato — *che si redasse distinto dal Trattato proprio per conservare autonomia ai due distinti ordinamenti giuridici* — si è data solo una parità di efficacia al matrimonio celebrato innanzi ad un Ministro di culto cattolico, ma non una preminenza, nè una sovranità esclusiva, altrimenti non potrebbe giustificarsi e la possibilità di coesistenza di tre tipi di matrimonio, così come sono possibili in Italia, e l'istituto della trascrizione.

D'altronde, senza addentrarci o fare polemiche, ma riportandoci a quel criterio, al quale, ripetiamo, ci siamo ispirati, cioè di far parlare i fatti e le cose, occorre in materia vedere come si sono succedute le leggi e si vedrà che lo Stato italiano non ha rinunciato alla sua sovranità in materia, e può ben statuire con legge ordinaria in tema matrimoniale — anche sulla dissolubilità o meno — proprio perchè il Trattato del Laterano ed il Concordato non ne rappresentano un ostacolo.

I Patti lateranensi comprendono il Trattato ed il Concordato che, come vi è noto, furono stipulati il giorno 11 febbraio 1929.

Il 27 maggio 1929 si ebbe la legge n. 847 per l'applicazione del Concordato per la parte riguardante il matrimonio.

Il 24 giugno 1929 si ebbe la legge n. 1159 sui culti ammessi e poi il regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, che insieme alla legge n. 1159 provvede per la efficacia dei matrimoni celebrati innanzi a ministri degli altri culti ammessi.

Non vi fu protesta alcuna da parte dello Stato del Vaticano per queste due ultime

leggi che affermavano in maniera certa non essere cessata o ridotta la sovranità italiana in tema matrimoniale.

Non basta, perchè come accennavamo prima, lo Stato italiano e per la Libia (che era considerata provincia metropolitana e tutti gli effetti di legge) ed allorchè ebbe ad occupare l'Africa Orientale, estendendo a quei territori l'ordinamento giudiziario italiano con decreti 1° giugno 1936, n. 1019 e 21 agosto 1936, n. 2010, dette facoltà agli Organi giudiziari italiani di dichiarare lo scioglimento del matrimonio per quelle popolazioni secondo le loro tradizioni religiose e giuridiche.

Anche per queste leggi posteriori al Concordato non vi fu protesta da parte del Vaticano riconoscendosi così la nostra piena sovranità in materia.

Infine, allorchè si elaborò la nostra Costituzione, l'Assemblea Costituente, come anche abbiamo innanzi ricordato, discutendo l'articolo già 23 ed ora 29 nella seduta del 23 aprile 1947 accolse l'emendamento dell'onorevole Grilli ed escluse la parola « indissolubile » dopo la parola « matrimonio », confermando così solennemente il niuno ostacolo alla sovranità italiana ad opera del Concordato.

Nè a seguito di tale voto vi fu protesta o denuncia del Concordato da parte dello Stato del Vaticano.

È vero che — come abbiamo accennato — si invoca il citato articolo 7 della nostra Costituzione per dedurre che in ogni caso non si potrebbe statuire con legge ordinaria in tema di indissolubilità di matrimonio.

Ma quale valore ha l'articolo 7 della nostra Costituzione?

Ha voluto, cioè, esso articolo 7 costituzionalizzare i patti del Laterano e del Concordato?

Si è concordi nel ritenere che con l'articolo 7 si volle solo confermare la validità dei Patti e del Concordato (qualcuno, eccedendo, disse: « è la firma della Repubblica ai patti »), ma non se ne inserì il contenuto nella Costituzione.

Ché anzi durante la discussione svoltasi in Commissione ed in Assemblea per l'approvazione di detto articolo emerse chiaro e preciso che la volontà della maggioranza dell'Assemblea fu di non dare alcuna posizione di natura costituzionale ai patti stessi.

Se quindi l'articolo 7 non ha costituzionalizzato i patti, ne è palese la conseguenza: e cioè che qualsiasi disposizione che regoli il matrimonio nei soli rapporti ed effetti civili, senza che intacchi o menomi quella eguaglianza e quel prestigio garantito al matrimonio celebrato secondo il rito canonico, possa emanarsi con legge ordinaria.

Onorevoli colleghi, il nostro progetto, come vi abbiamo detto, guarda ai fatti, al fenomeno sociale come si manifesta e tende a porvi rimedio.

Si è detto da molti che dare sia pure rare possibilità di sciogliere il matrimonio è creare un « tarlo sociale »: altri hanno sostenuto, non sappiamo se, con cinismo o con eccessiva durezza di cuore, che pur se alcuni milioni di italiani soffrono e pur se i loro casi sono pietosi e giusti, non essere opportuno, per dar rimedio a questi casi, pregiudicare e danneggiare il bene comune, cioè la famiglia.

E allora domandiamoci: che danno può arrecare il nostro provvedimento e quali invece i vantaggi.

Non può arrecare danno perchè esso limitato com'è a pochissimi casi determinati rappresenta un mezzo, sia pure inadeguato, per porre un rimedio al danno sociale che già si è determinato. Né le scarse possibilità di chiedere lo scioglimento offerto dal nostro progetto possono rappresentare una breccia contro la unità della famiglia, perchè la nostra casistica è così rigida, è così pre-determinata e ristretta da non ammettere possibilità di estensione o di casi analogici.

Esso serve solo a risanare una parte « guasta » per dir così della nostra società e quando si risana una parte in definitiva si risana il tutto: il nostro è un tentativo di bonifica sociale. Molti giuristi ed uomini della classe dirigente responsabile italiana si riparano sovente dietro forme o concetti tradizionali e non considerano il dramma umano che da molti italiani si vive ogni giorno.

Genitori che arrossiscono ogni ora di fronte ai figlioli, figlioli che, pur tacendo, sono consapevoli della loro origine illegittima e sono afflitti o da complessi di inferiorità o da intimi tormenti che danno luogo, poi, a tutti quei fenomeni di asocialità che sembrano inspiegabili.

Una congerie di sofferenze, di interessi, di problemi morali pensiamo che potranno essere alleviati, tutelati e risolti da questo nostro disegno di legge.

Si parla anche di grave danno morale che noi potremmo arrecare con questo nostro provvedimento perchè spingeremmo i coniugi a sopportare poco le sventure che possono ad essi incogliere durante il matrimonio e verremmo quasi a distruggere quel senso umano e cristiano di pietosa sopportazione per i mali propri ed altrui.

Questo ragionare che è giusto fino ad un certo punto e che è stato da noi preso in considerazione, ci sembra però che non possa essere di ostacolo all'accoglimento del nostro disegno di legge.

Noi abbiamo in grande considerazione quei milioni e milioni di cittadini che sopportano con forza umana e cristiana le disavventure della vita, che anzi auspichiamo la realizzazione di una società nella quale il senso della comprensione e della solidarietà vengano spinti al massimo sino a diventare una effettiva fraternità.

Ma se la nostra società, così come abbiamo detto innanzi, ha milioni di cittadini che non hanno voluto, ed *il più delle volte non hanno potuto*, dare prova di questa sopportazione, può aversi in considerazione il fenomeno sociale e lasciarlo crescere come gramigna fra il grano? Né il nostro progetto con i limiti da noi posti (dieci anni di reclusione o quindici di frattura coniugale, ecc.) può indurre a non sopportare sventure o mali che incolgono i coniugi durante il matrimonio.

Il lungo tempo da trascorrere prima che possa conseguirsi lo scioglimento indurrà di certo a mature riflessioni e forse potrà far desistere dall'essere poco umani o poco sopportevoli della sventura coniugale. Sarà certo la civica educazione e l'amore fra i coniugi a determinare quel senso di alta solidarietà, ma non sarà certo il nostro prov-

vedimento con i suoi lunghi termini a rompere un vincolo affettivo, se ancora dai coniugi esso è sentito fortemente.

Si tenga presente che con il nostro progetto si dà facoltà al coniuge di chiedere lo scioglimento, quindi è azione facoltativa e volontaria e potendo l'azione stessa essere messa in movimento solo se si verificano le condizioni da noi proposte, è chiaro che noi tendiamo ad una sanatoria per quelle tante situazioni che si sono create fuori del vincolo matrimoniale e che sono il frutto della nostra società così come essa è oggi. Non può però il nostro provvedimento diventare causa e origine del fenomeno sociale in atto, nè acuirlo, perchè la genesi del fenomeno, è nella struttura attuale della società stessa.

E più la legislazione di un paese è lontana dalla realtà sociale più le fratture diventano evidenti e gravi.

Quindi non danno alla società proprio per la considerazione che ogni legge che ha saputo regolare un fenomeno sociale ha determinato un miglioramento nella società.

Oltre un secolo fa si riteneva che l'abolizione della pena di morte e l'abolizione dei brutali sistemi carcerari avesse fatto aumentare il *delinquere*. Dopo la esperienza di questi ultimi cento anni, non si discute più essere state quelle affermazioni fallaci. Anche ora si afferma che le possibilità di sciogliere il matrimonio possono rappresentare una erosione sociale mentre, a nostro avviso, è opera di ricostituzione.

Pensiamo invece di dare alla società italiana, in questo momento così com'è allo stato la nostra legislazione, i seguenti vantaggi:

a) rafforzare il senso della famiglia legalizzandone e quindi eliminandone le « scorie »;

b) dare agli italiani la certezza che non è privilegio dei ricchi poter sciogliere il matrimonio, ma che tutti i cittadini infelici o disgraziati (la rottura di un matrimonio è sempre una sventura) possono conseguire nel nostro Paese un certo equilibrio giuridico;

c) eguagliare i cittadini italiani ai cittadini degli altri Stati senza che sussista la incongrua situazione per la quale in quasi tutti gli Stati del mondo (compreso lo Stato del Vaticano) vi è possibilità di sciogliere il matrimonio, sia pure in casi che differiscono da Stato a Stato, mentre ciò non è possibile in modo assoluto per il nostro Codice civile.

Con l'aggiunta che l'Italia vincolata com'è sin dal 1907 alla convenzione dell'Aja dà esecuzione a sentenze di scioglimento pronunciate dai tribunali stranieri. Disparità ed inferiorità dei cittadini italiani non conciliabile con la spinta attuale dei popoli tesi a riunirsi per affermare ideali sempre più alti di fraternità e di solidarietà umana.

Onorevoli colleghi, ognuno di noi avverte che di più e molto bisogna ancora fare per creare una libera e rinnovata società; avvertiamo perciò che questo nostro disegno di legge è un inadeguato e timido (come è stato ben definito da un autorevole magistrato) passo verso un avvenire migliore, per i singoli, per le famiglie e per tutti gli italiani nel rispetto delle nostre tradizioni civiche e religiose e con la prospettiva degli alti ideali di giustizia cui il mondo tende.

Ma, pur essendo un passo timido ed inadeguato vi preghiamo di accogliere questo nostro disegno di legge perchè ci sembra che sia il minimo indispensabile che possa oggi farsi per il bene della famiglia e della società italiana.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il matrimonio, oltre che nella ipotesi prevista dall'articolo 149 del Codice civile può essere sciolto su richiesta del coniuge interessato, nei seguenti casi:

1) se l'altro coniuge è stato condannato con sentenza definitiva a dieci anni o più di reclusione;

2) se l'altro coniuge ha tentato l'omicidio in danno del coniuge richiedente;

3) se l'altro coniuge ha abbandonato il tetto coniugale per un periodo ininterrotto non inferiore a quindici anni o se vi sia stata fra i coniugi separazione di fatto, consensuale o di diritto durata per non meno di quindici anni ininterrottamente;

4) se l'altro coniuge è affetto da malattia mentale riconosciuta inguaribile e sia legente in ospedale psichiatrico o luogo di cura da non meno di cinque anni;

5) se l'altro coniuge quale cittadino straniero ha conseguito all'estero lo scioglimento del matrimonio contratto in Italia.

Art. 2.

La istanza per conseguire lo scioglimento del matrimonio, per i casi previsti dall'articolo 1 della presente legge, deve essere presentata dal coniuge istante personalmente, o da procuratore speciale, al presidente del tribunale del luogo ove risiede o dove tenne l'ultimo domicilio o residenza, o dove trovasi detenuto o rinchiuso in ospedale il coniuge contro il quale si procede.

La istanza deve alla sua presentazione essere notificata per legale scienza al pubblico ministero presso il tribunale ove si inizia l'azione.

Il presidente del tribunale competente ricevuta l'istanza, esperito un tentativo di conciliazione nei modi e forme che riterrà più

idoneo, nel caso l'esperimento non riesca, dispone per i provvedimenti urgenti specie per la prole e gli alimenti, e rimette le parti al giudice istruttore per il prosieguo del giudizio.

Se l'azione è promossa contro un detenuto o un malato di mente, il presidente del tribunale, prima di procedere all'esperimento di conciliazione, nomina uno speciale curatore al coniuge convenuto da scegliersi preferibilmente fra i genitori o i fratelli dello stesso.

Durante l'esperimento di conciliazione le parti non possono farsi assistere da avvocati.

Art. 3.

Il tribunale adito, in contraddittorio delle parti e con l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, accertata con tutti i mezzi di prova previsti dalle vigenti leggi la sussistenza effettiva di una delle ipotesi di cui all'articolo 1, dichiara sciolto il matrimonio ed ordina all'ufficiale dello stato civile del luogo ove venne trascritto il matrimonio di procedere alla opportuna annotazione di scioglimento.

Con la sentenza che dichiara sciolto il matrimonio il tribunale può disporre il pagamento di un assegno alimentare temporaneo o a vita a favore di uno dei coniugi, tenendo presente i motivi posti a base della domanda e le condizioni economiche dei coniugi stessi.

L'obbligo di corrispondere l'assegno cessa, se il coniuge, al quale deve essere corrisposto, passa a nuove nozze.

Art. 4.

L'obbligo ai sensi degli articoli 147 e 148 del Codice civile di mantenere, educare ed istruire la prole nata dal matrimonio permane nei due coniugi nonostante l'avvenuto scioglimento del matrimonio ed anche nel caso di passaggio a nuove nozze.

Il tribunale con la sentenza definitiva dispone a chi deve essere affidata la prole stessa e regola con precise disposizioni tutti i rapporti fra genitori e prole.

LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Se è necessario, può affidare la prole ad un curatore o ad un Istituto di educazione, ove i genitori non diano seri affidamenti.

Il curatore sarà scelto preferibilmente fra gli ascendenti, i fratelli germani, o gli zii di uno dei coniugi.

Art. 5.

Lo scioglimento di matrimonio dichiarato per i casi previsti dalla presente legge ha efficacia, per tutti gli effetti civili, dal giorno della annotazione della sentenza definitiva nei registri dello stato civile del luogo ove venne trascritto il matrimonio dichiarato sciolto.

A tale annotazione dovrà provvedere il coniuge che ha avanzato l'istanza di scioglimento.

L'ufficiale dello stato civile, che annota una sentenza di scioglimento prima che essa sia divenuta definitiva, incorre, ove non si

riscontri altro reato, nella pena di cui all'articolo 138 del Codice civile.

Art. 6.

Anche per il caso di scioglimento di matrimonio si applicano per quanto di ragione gli articoli 155, 156, 255, 258, 260, 261, 262 del Codice civile.

Art. 7.

In caso di assenza di uno dei coniugi non può farsi luogo all'applicazione della presente legge ma devono applicarsi gli articoli 58 e seguenti del Codice civile.

Art. 8.

La presente legge va in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.